

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 dicembre 2014

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1847** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 24/2009 RECANTE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 514 DEL 9 MARZO 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta;

Richiamata la legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come modificata con legge regionale 1° agosto 2011, n. 18;

Richiamato altresì l'art. 11 della l.r. 24/2009, che prevede che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della legge stessa, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, con riferimento ai seguenti argomenti:

- a) i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
- abis) i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4;
- b) le misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate;
- c) ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio;
- d) le modalità applicative per l'individuazione del volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- dbis) le caratteristiche degli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 4;

Dato atto che la Giunta medesima ha già provveduto alla definizione degli argomenti di cui al precedente punto con le proprie deliberazioni n. 3753 del 18 dicembre 2009 (Approvazione dei criteri e delle modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste) e n. 635 del 12 marzo 2010 (Approvazione delle linee guida per l'applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 e della deliberazione della giunta regionale n. 3753/2009 in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio regionale), entrambe abrogate e sostituite dalla deliberazione n. 514 del 9 marzo 2012;

Ritenuto necessario aggiornare il quadro delle disposizioni attuative al fine di consentire la piena applicazione della l.r. 24/2009, sia rispetto ad adeguamenti normativi nel frattempo intervenuti sia in ragione di criticità e difficoltà applicative o interpretative delle norme stesse emerse in fase di applicazione della l.r. 24/2009;

Constatato che l'esigenza di aggiornamento riguarda i punti di seguito illustrati:

- a seguito delle modifiche apportate alla l.r. 11/1998 con l.r. 17/2012, in tutto il testo delle disposizioni attuative della l.r. 24/2009 le parole “DIA” e “concessione edilizia” sono sostituite rispettivamente con le parole “SCIA” e “permesso di costruire”;
- al fine di chiarire l'entità della deroga agli strumenti urbanistici comunali applicabile nella realizzazione degli incrementi della l.r. 24/2009, al capitolo 3.1, in coda al paragrafo “Deroghe ai PRG e RE” si ritiene necessario inserire il seguente periodo “Non sono derogabili norme di settore ripetute o richiamate all'interno degli strumenti urbanistici comunali.”;

- in adeguamento alla terminologia utilizzata nella legislazione vigente, al capitolo 3.2, paragrafo “Limitazioni temporali per gli interventi previsti all’articolo 2”, il periodo “A tal fine si precisa che non è considerata efficace la concessione edilizia scaduta e non prorogata entro il 31 dicembre 2008.” è sostituito con il periodo “A tal fine si precisa che non è considerato efficace il titolo abilitativo decaduto e non prorogato entro il 31 dicembre 2008.”;
- per chiarire le possibilità di intervento ai sensi della l.r. 24/2009 sugli edifici dei centri storici classificati dai piani regolatori comunali come “in contrasto con l’ambiente per volumetria”, al capitolo 3.3 i periodi “Si precisa, infine, che gli edifici classificati in contrasto con l’ambiente per volumetria (E2a) e tipologia (E2c) ed i bassi fabbricati (E4) devono essere ricondotti almeno alla categoria E1 (edificio inserito nell’ambiente) o alla categoria E3 (basso fabbricato inserito nell’ambiente). Per quanto concerne i Comuni non ancora dotati di strumenti urbanistici attuativi per le zone di tipo A, il riferimento per gli edifici classificati in contrasto con l’ambiente - per volumetria e tipologia - è la lettera E2, per cui gli stessi devono essere ricondotti almeno alla categoria E1 (edificio inserito nell’ambiente).” sono stralciati e sostituiti con il seguente periodo “Si precisa che la l.r. 24/2009 non è applicabile sugli edifici classificati dai PRG in contrasto con l’ambiente per volumetria (E2a).”;
- con l’intenzione di precisare che l’intervento di ampliamento di cui all’articolo 2 della l.r. 24/2009 deve essere fisicamente “connesso” al volume originario, ma che tale connessione non debba necessariamente essere garantita anche dal punto di vista strutturale, ammettendo pertanto il ricorso a giunti tra la struttura esistente e quella di nuova realizzazione, al capitolo 4.1, paragrafo “Condizioni di intervento rispetto al volume esistente” la parola “strutturale” nel primo e nel secondo periodo è stralciata;
- nello stesso paragrafo del capitolo 4.1, il periodo “Ad esempio, se si intende applicare l’incremento del 20% del volume esistente su un capannone artigianale di 2200 m³, avendo dunque a disposizione un beneficio volumetrico pari a 440 m³, se all’interno della sagoma è possibile collocare solo 200 m³, è ammesso porre i restanti 240 m³ all’esterno della sagoma.” è stralciato, in quanto l’esempio non è più significativo rispetto ai nuovi criteri che si intendono applicare in materia di calcolo del volume con le modificazioni apportate al capitolo 6;
- in coda allo stesso paragrafo del capitolo 4.1, per chiarire in quali tipologie di intervento edilizio ricadono le applicazioni della l.r. 24/2009, è inserito il seguente nuovo periodo “L’intervento edilizio in applicazione dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 si configura come intervento di ristrutturazione edilizia ad eccezione del caso in cui la connessione sia garantita solamente attraverso l’interrato: in tale fattispecie la realizzazione del volume emergente realizzato non in aderenza con la parte originaria e fuori terra, nel rispetto delle distanze tra le costruzioni ed entro il limite massimo di 350 m³ si configura come nuova costruzione.”;
- al capitolo 4.1, paragrafo “Deroghe alle altezze minime interne utili, ultimo periodo, dopo le parole “Le deroghe alle altezze minime” sono inserite le parole “interne si applicano esclusivamente alla parte ampliata ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 e” con l’obiettivo di precisare il campo di applicazione della deroga alle altezze minime interne;
- in coda al capitolo 4.2, al fine di chiarire in quali tipologie di intervento edilizio ricadono le applicazioni della l.r. 24/2009, è inserito il seguente periodo “L’intervento edilizio in applicazione dell’articolo 3 della l.r. 24/2009 si configura come intervento di ristrutturazione edilizia quando si attua sullo stesso sedime del volume esistente, fatti salvi gli ampliamenti planimetrici, mentre si configura come intervento di nuova costruzione quando la ricostruzione avviene su diverso sedime, all’interno del medesimo lotto catastale.”;
- al capitolo 5, l’elenco delle destinazioni d’uso ricettive a cui è possibile applicare i benefici di cui all’articolo 90bis della l.r. 11/1998 e a cui non è possibile applicare la l.r. 24/2009 deve

essere aggiornato alla luce delle integrazioni apportate allo stesso articolo dalla l.r. 30 gennaio 2012, n. 1, pertanto dopo il primo alinea (“agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti e in attività di cui alla l.r. 1/2006”) sono inseriti i seguenti nuovi alinea:

- “agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione;
 - alle strutture in fase di realizzazione, assentite da idoneo titolo abilitativo con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, il titolo abilitativo deve essere stato rilasciato antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e il volume esistente coincide con il volume autorizzato;”;
- al capitolo 6.1, per correzione di errore materiale, nella definizione dell'altezza lorda del piano sono stralciate le parole “, risultante dall'altezza netta del piano, come definita dall'articolo 95 della l.r. 11/1998, aumentata dello spessore convenzionale del solaio pari a 30 cm”;
- al capitolo 7, al fine di agevolare le fasi di controllo della destinazione d'uso da parte dei Comuni, le parole “per difetto dalla banca dati relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) riferita al momento dell'intervento” sono sostituite con le parole “da eventuali banche dati comunali. I Comuni possono inoltre richiedere la stipula di apposita convenzione in relazione all'uso ed al mantenimento della destinazione d'uso medesima.”;
- al capitolo 7, poiché le procedure di rilascio dei titoli abilitativi sono compiutamente normate dalla l.r. 11/1998 (articoli 60bis e 61) a seguito delle modificazioni apportate con la l.r. 17/2012, sono stralciati i periodi “Al fine di individuare un procedimento coerente con le attuali disposizioni della l.r. 11/1998 (art. 59, 60 e 61), si ricorda che nel caso della denuncia di inizio attività è necessario al fine della presentazione della denuncia che siano stati rilasciati gli assensi, le autorizzazioni e i pareri dovuti. Per quanto riguarda invece la concessione edilizia o il titolo unico, fatti salvi eventuali pareri informali preventivi che i cittadini o i tecnici ritengano di acquisire in fase di predisposizione del progetto, il comune o lo Sportello unico provvedono a richiedere i pareri alle competenti strutture previa verifica preventiva di ammissibilità dell'intervento proposto, sotto il profilo della sussistenza delle condizioni (esempio: esistenza del titolo al 31 dicembre 2008 o se l'edificio sia stato oggetto di condono), al fine di non aggravare i procedimenti ed i carichi di lavoro su domande che poi risultino inammissibili.”;
- I contenuti del capitolo 11 sono così sostituiti per adeguamento normativo:
- “In Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, tutti i progetti riferiti ad opere pubbliche o private per i quali è previsto il rilascio di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività devono indicare il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti. Tale adempimento è pertanto dovuto anche nei casi di applicazione della l.r. 24/2009.
- La modulistica è scaricabile all'indirizzo web:
http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/inerti/modulo_bilancio_i.aspx.”;

Ritenuto altresì necessario rivedere i criteri di calcolo del volume totale realizzabile in applicazione della l.r. 24/2009, allo scopo di promuovere interventi volti al miglioramento della qualità architettonica ed energetica del patrimonio edilizio esistente, favorire l'incremento volumetrico degli edifici da riqualificare e promuovere le politiche volte al risparmio di suolo libero, richiedendo contestualmente un maggior grado di sostenibilità ambientale, si declinano le seguenti modificazioni:

- al capitolo 4.1, paragrafo “Condizioni di intervento rispetto al volume esistente” il testo che inizia con le parole “Gli interventi di ampliamento fino al 20%...” e che si conclude con le parole “esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio esistente, se il volume esistente (V_E) è superiore al volume (V_{TOT}).” è stralciato e sostituito con la seguente tabella:

TAB. 1 - CONDIZIONI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LR 24/2009 –

% DI AMPLIAMENTO	TIPO DI INTERVENTO	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'		
		VERIFICA V_{PRG} (SI/NO)	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE E IGIENICO SANITARIE (SI/NO)	VERIFICA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (Classe richiesta)
+ 20%	V < 2000 mc senza aumento delle unità immobiliari	NO	NO	Nessuna verifica obbligatoria
	V < 2000 mc con aumento delle unità immobiliari	NO	NO	Verifica obbligatoria senza definire limite minimo di classe di sostenibilità
	2001 < V < 3000 mc senza o con aumento delle unità immobiliari	NO	SI	Bsa
	V > 3001 mc senza o con aumento delle unità immobiliari	SI	SI	Bsa

- al capitolo 4.2, il periodo “Tale fattispecie di intervento non richiede la preventiva verifica del volume da piano regolatore (V_{PRG}).” è stralciato;
- nello stesso capitolo 4.2, il periodo “Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati a condizione che siano migliorate le prestazioni energetiche esistenti e che sia assicurato il raggiungimento almeno della “classe B_{sa}” relativa alla sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare; il soddisfacimento delle prestazioni energetiche deve essere comprovato attraverso la compilazione delle schede di valutazione della sostenibilità ambientale (vedi cap. 13).” è stralciato e sostituito con la seguente tabella:

TAB. 2 - CONDIZIONI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LR 24/2009 –

% DI AMPLIAMENTO	TIPO DI INTERVENTO	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'		
		VERIFICA V_{PRG} (SI/NO)	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE E IGIENICO SANITARIE (SI/NO)	VERIFICA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (Classe richiesta)
+ 35%	V < 2000 mc senza aumento delle unità immobiliari	NO	SI	Bsa
	V < 2000 mc con aumento delle unità immobiliari	NO	SI	Bsa
	2001 < V < 3000 mc senza o con aumento delle unità immobiliari	NO	SI	Asa
	V > 3001 mc senza o con aumento delle unità immobiliari	SI	SI	Asa

- i contenuti del capitolo 6, paragrafo 6.4-*VOLUME TOTALE* sono stralciati e sostituiti con il seguente testo:

“VOLUME TOTALE (V_{TOT}): si intende il volume esistente (V_E) incrementato della percentuale di ampliamento del volume esistente medesimo (V_E) prevista dalla l.r. 24/2009. Il calcolo del volume totale è dato dalla seguente formula:

$$V_{TOT} = V_E + \% V_E$$

Nei casi di applicazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 24/2009 su edifici aventi il volume esistente superiore a 3001 mc, la formula del volume totale è la seguente:

$$V_{TOT} = V_{PRG} + \% V_E$$

Per individuare i casi che richiedono la verifica con il volume del PRG, si faccia riferimento alle tabelle di cui ai capitoli 4.1 e 4.2.

Limitatamente alle abitazioni permanenti o principali e agli ex rurali, nel calcolo dell'ampliamento volumetrico è computabile anche il volume relativo ai piani seminterrati, a prescindere dall'utilizzo, applicando le seguenti formule secondo l'entità del volume esistente:

$$V_{TOT} = V_E + \% (V_E + V_E \text{ piano seminterrato}) \text{ oppure}$$

$$V_{TOT} = V_{PRG} + \% (V_E + V_E \text{ piano seminterrato})$$

Il volume totale (V_{TOT}) comprende anche gli eventuali spessori derivanti dagli interventi necessari per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio.”.

Dato atto che gli uffici competenti in materia di urbanistica si sono confrontati con le strutture competenti in materia di ambiente, energia, agricoltura, tutela del paesaggio e sismica al fine di

formulare una proposta tecnica che consenta di dare piena attuazione alla l.r. 24/2009, entro i limiti posti dalla legge stessa e tenendo in debito conto le normative di settore;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2009, è stata raggiunta l'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali in merito alla presente proposta di deliberazione della Giunta regionale, con nota pervenuta in data 19 novembre 2014, prot. n. 9711/TA;

Considerato che la Commissione consiliare competente è stata sentita in data 4 dicembre 2014 in merito ai contenuti della presente deliberazione e che ha espresso parere favorevole, pervenuto con nota prot. 10196/TA del 5 dicembre 2014;

Ritenuto quindi opportuno aggiornare e modificare le disposizioni attuative della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

rilevata, conseguentemente, la necessità di adeguare la scheda di monitoraggio da compilare on line per ogni intervento di applicazione della l.r. 24/2009;

richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della struttura Pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Luca Bianchi;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche da apportare alle disposizioni attuative della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come di seguito esplicitate:
 - in tutto il testo delle disposizioni attuative della l.r. 24/2009 le parole “DIA” e “concessione edilizia” sono sostituite rispettivamente con le parole “SCIA” e “permesso di costruire”;
 - al capitolo 3.1, in coda al paragrafo “Deroghe ai PRG e RE” è inserito il seguente periodo “Non sono derogabili norme di settore ripetute o richiamate all'interno degli strumenti urbanistici comunali.”;
 - al capitolo 3.2, paragrafo “Limitazioni temporali per gli interventi previsti all'articolo 2”, il periodo “A tal fine si precisa che non è considerata efficace la concessione edilizia scaduta e non prorogata entro il 31 dicembre 2008.” è sostituito con il periodo “A tal fine si precisa che non è considerato efficace il titolo abilitativo decaduto e non prorogato entro il 31 dicembre 2008.”;
 - al capitolo 3.3, i periodi “Si precisa, infine, che gli edifici classificati in contrasto con l'ambiente per volumetria (E2a) e tipologia (E2c) ed i bassi fabbricati (E4) devono essere ricondotti almeno alla categoria E1 (edificio inserito nell'ambiente) o alla categoria E3 (basso fabbricato inserito nell'ambiente). Per quanto concerne i Comuni non ancora dotati di strumenti urbanistici attuativi per le zone di tipo A, il riferimento per gli edifici classificati in contrasto con l'ambiente - per volumetria e tipologia - è la lettera E2, per cui gli stessi devono

essere ricondotti almeno alla categoria E1 (edificio inserito nell'ambiente).” sono stralciati e sostituiti con il seguente periodo “Si precisa che la l.r. 24/2009 non è applicabile sugli edifici classificati dai PRG in contrasto con l’ambiente per volumetria (E2a).”;

- al capitolo 4.1, paragrafo “Condizioni di intervento rispetto al volume esistente” la parola “strutturale” nel primo e nel secondo periodo è stralciata;
- nello stesso paragrafo del capitolo 4.1, il periodo “Ad esempio, se si intende applicare l’incremento del 20% del volume esistente su un capannone artigianale di 2200 m³, avendo dunque a disposizione un beneficio volumetrico pari a 440 m³, se all’interno della sagoma è possibile collocare solo 200 m³, è ammesso porre i restanti 240 m³ all’esterno della sagoma.” è stralciato;
- in coda allo stesso paragrafo del capitolo 4.1, è inserito il seguente nuovo periodo “L’intervento edilizio in applicazione dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 si configura come intervento di ristrutturazione edilizia ad eccezione del caso in cui la connessione sia garantita solamente attraverso l’interrato: in tale fattispecie la realizzazione del volume emergente realizzato non in aderenza con la parte originaria e fuori terra, nel rispetto delle distanze tra le costruzioni ed entro il limite massimo di 350 m³ si configura come nuova costruzione.”;
- al capitolo 4.1, paragrafo “Deroghe alle altezze minime interne utili, ultimo periodo, dopo le parole “Le deroghe alle altezze minime” sono inserite le parole “interne si applicano esclusivamente alla parte ampliata ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 24/2009 e”;
- in coda al capitolo 4.2, è inserito il seguente periodo “L’intervento edilizio in applicazione dell’articolo 3 della l.r. 24/2009 si configura come intervento di ristrutturazione edilizia quando si attua sullo stesso sedime del volume esistente, fatti salvi gli ampliamenti planimetrici, mentre si configura come intervento di nuova costruzione quando la ricostruzione avviene su diverso sedime, all’interno del medesimo lotto catastale.”;
- al capitolo 5, dopo il primo alinea (“agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti e in attività di cui alla l.r. 1/2006”) sono inseriti i seguenti nuovi alinea:
 - “agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione;
 - alle strutture in fase di realizzazione, assentite da idoneo titolo abilitativo con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, il titolo abilitativo deve essere stato rilasciato antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e il volume esistente coincide con il volume autorizzato.”;
- al capitolo 6.1, sono stralciate le parole “, risultante dall’altezza netta del piano, come definita dall’articolo 95 della l.r. 11/1998, aumentata dello spessore convenzionale del solaio pari a 30 cm”;
- al capitolo 7, le parole “per difetto dalla banca dati relativa all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) riferita al momento dell’intervento” sono sostituite con le parole “da eventuali banche dati comunali. I Comuni possono inoltre richiedere la stipula di apposita convenzione in relazione all’uso ed al mantenimento della destinazione d’uso medesima.”;
- al capitolo 7, sono stralciati i periodi “Al fine di individuare un procedimento coerente con le attuali disposizioni della l.r. 11/1998 (art. 59, 60 e 61), si ricorda che nel caso della denuncia di inizio attività è necessario al fine della presentazione della denuncia che siano stati

rilasciati gli assensi, le autorizzazioni e i pareri dovuti. Per quanto riguarda invece la concessione edilizia o il titolo unico, fatti salvi eventuali pareri informali preventivi che i cittadini o i tecnici ritengano di acquisire in fase di predisposizione del progetto, il comune o lo Sportello unico provvedono a richiedere i pareri alle competenti strutture previa verifica preventiva di ammissibilità dell'intervento proposto, sotto il profilo della sussistenza delle condizioni (esempio: esistenza del titolo al 31 dicembre 2008 o se l'edificio sia stato oggetto di condono), al fine di non aggravare i procedimenti ed i carichi di lavoro su domande che poi risultino inammissibili.”;

- I contenuti del capitolo 11 sono così sostituiti:

“In Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, tutti i progetti riferiti ad opere pubbliche o private per i quali è previsto il rilascio di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività devono indicare il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti. Tale adempimento è pertanto dovuto anche nei casi di applicazione della l.r. 24/2009.

La modulistica è scaricabile all'indirizzo web:

http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/inerti/modulo_bilancio_i.aspx.”;

- al capitolo 4.1, paragrafo “Condizioni di intervento rispetto al volume esistente” il testo che inizia con le parole “Gli interventi di ampliamento fino al 20%...” e che si conclude con le parole “esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio esistente, se il volume esistente (V_E) è superiore al volume (V_{TOT}).” è stralciato e sostituito con la seguente tabella:

TAB. 1 - CONDIZIONI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LR 24/2009 –

% DI AMPLIAMENTO	TIPO DI INTERVENTO	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'		
		VERIFICA V_{PRG} (SI/NO)	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE E IGIENICO SANITARIE (SI/NO)	VERIFICA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (Classe richiesta)
+ 20%	$V < 2000$ mc senza aumento delle unità immobiliari	NO	NO	Nessuna verifica obbligatoria
	$V < 2000$ mc con aumento delle unità immobiliari	NO	NO	Verifica obbligatoria senza definire limite minimo di classe di sostenibilità
	$2001 < V < 3000$ mc senza o con aumento delle unità immobiliari	NO	SI	Bsa
	$V > 3001$ mc senza o con aumento delle unità immobiliari	SI	SI	Bsa

- al capitolo 4.2, il periodo “Tale fattispecie di intervento non richiede la preventiva verifica del volume da piano regolatore (V_{PRG}).” è stralciato;
- nello stesso capitolo 4.2, il periodo “Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati a condizione che siano migliorate le prestazioni energetiche esistenti e che sia assicurato il raggiungimento almeno della “classe B_{sa} ” relativa alla sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare; il soddisfacimento delle prestazioni energetiche deve essere comprovato attraverso la compilazione delle schede di valutazione della sostenibilità ambientale (vedi cap. 13).” è stralciato e sostituito con la seguente tabella:

TAB. 2 - CONDIZIONI DI INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LR 24/2009 –

% DI AMPLIAMENTO	TIPO DI INTERVENTO	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'		
		VERIFICA V_{PRG} (SI/NO)	MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE E IGIENICO SANITARIE (SI/NO)	VERIFICA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (Classe richiesta)
+ 35%	$V < 2000$ mc senza aumento delle unità immobiliari	NO	SI	B_{sa}
	$V < 2000$ mc con aumento delle unità immobiliari	NO	SI	B_{sa}
	$2001 < V < 3000$ mc senza o con aumento delle unità immobiliari	NO	SI	A_{sa}
	$V > 3001$ mc senza o con aumento delle unità immobiliari	SI	SI	A_{sa}

- i contenuti del capitolo 6, paragrafo 6.4-*VOLUME TOTALE* sono stralciati e sostituiti con il seguente testo:

“VOLUME TOTALE (V_{TOT}): si intende il volume esistente (V_E) incrementato della percentuale di ampliamento del volume esistente medesimo (V_E) prevista dalla l.r. 24/2009. Il calcolo del volume totale è dato dalla seguente formula:

$$V_{TOT} = V_E + \% V_E$$

Nei casi di applicazione degli articoli 2 e 3 della l.r. 24/2009 su edifici aventi il volume esistente superiore a 3001 mc, la formula del volume totale è la seguente:

$$V_{TOT} = V_{PRG} + \% V_E$$

Per individuare i casi che richiedono la verifica con il volume del PRG, si faccia riferimento alle tabelle di cui ai capitoli 4.1 e 4.2.

Limitatamente alle abitazioni permanenti o principali e agli ex rurali, nel calcolo dell'ampliamento volumetrico è computabile anche il volume relativo ai piani seminterrati, a

prescindere dall'utilizzo, applicando le seguenti formule secondo l'entità del volume esistente:

$$V_{TOT} = V_E + \% (V_E + V_E \text{ piano seminterrato}) \text{ oppure}$$

$$V_{TOT} = V_{PRG} + \% (V_E + V_E \text{ piano seminterrato})$$

Il volume totale (V_{TOT}) comprende anche gli eventuali spessori derivanti dagli interventi necessari per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio.”;

- 2) di stabilire che la scheda di monitoraggio, da compilare on line per ogni intervento di applicazione della l.r. 24/2009, sia conseguentemente adeguata con provvedimento del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di urbanistica;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione entrerà in vigore il 1° marzo 2015, a seguito del provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata - per estratto - sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

§